



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Borgo San Lorenzo, 19.07.2018

Alla Clientela in indirizzo

Oggetto: DECRETO DIGNITA' – NOVITA'

Lo Studio illustra le principali novità di nostra competenza del Decreto Dignità il quale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13/07/2018.

CONTRATTO A TERMINE

Il contratto a termine è stato totalmente rivisto dal suddetto intervento normativo mediante le seguenti modifiche:

1. L'inserimento delle causali. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore (come meglio specificata dal punto 2), ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - *Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;*
 - *Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;*
2. La riduzione di durata del contratto a termine a 24 mesi. Infatti, con l'eccezione delle attività stagionali e fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene conto altresì dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato (lavoro interinale);
3. La riduzione delle proroghe a 4 e le causali per i rinnovi. Infatti il contratto a termine può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale sia inferiore a 24 mesi e comunque per un massimo di quattro volte nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Al superamento dei 12 mesi, come riportato dal punto 1), scatta l'obbligo all'interno dell'eventuale proroga dell'inserimento delle causali giustificatrici del superamento del predetto limite. In caso di rinnovo contrattuale invece, e per rinnovo si intende una novazione del rapporto stesso (esempio riassunzione di un lavoratore già precedentemente impiegato nella medesima azienda), indipendentemente dalla durata del nuovo contratto a



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzapostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

termine, lo stesso dovrà obbligatoriamente riportare le causali giustificatrici di cui al punto 1) oltre a comportare un aumento contributivo dello 0,5%;

4. L'impugnazione dei contratti a termine aumenta a 180 giorni. I termini di impugnazione del contratto a tempo determinato dovranno avvenire, con qualsiasi atto scritto, entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto. Va ricordato che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di Giudice del Lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Rammentando che comunque restano inalterati i limiti numerici già vigenti (limite del 20% del personale a tempo indeterminato in forza al 1 Gennaio di ogni anno – salvo diverse disposizione del Contratto Collettivo, i nuovi “limiti” sopra esposti (nello specifico *inserimento delle causali, la riduzione della durata, la riduzione delle proroghe e l'impugnazione dei contratti a termine*), rispetto alla vecchia disciplina, **sono introdotti anche per le Agenzie di Somministrazione.**

INDENNIZZO NELLE IPOTESI DI LICENZIAMENTO

Con il Decreto Dignità viene inoltre modificata l'indennità risarcitoria dovuta nei casi di licenziamenti dichiarati illegittimi nelle imprese che occupano alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, o che, comunque occupa più di 60 dipendenti sul territorio nazionale. Infatti, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7/03/2015, ai quali si applica il D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act), nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dall'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di anzianità di servizio, **in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità (precedentemente era da 4 a 24 mensilità).**

A disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono con l'occasione cordiali saluti.

Studio Pini & Associati



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale